



Roma, 23 giugno 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO **III SEZIONE**

RIUNIONE VENERDÌ 23 GIUGNO 2017

1. Ricorso ASTI CALCIO FC SRL

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al sig. Catarisano Giovanni, Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- penalizzazione in classifica di punti 3 e ammenda di € 2.250 inflitte alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimenti del Procuratore Federale – note n. 8748/276 pf 16-17 MB/GR/pp del 16.02.2017, n. 8295/278 pf 16-17 GR/MB/pp del 6.2.2017 e n. 8277/280 pf16/17 MB/GR/pp del 7.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)

2. Ricorso DONATELLO CALCIO

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 3 inflitta al calciatore Achbani Ahmed, per violazione dell' art. 1 bis, comma 1 C.G.S.;
- ammenda di € 600 inflitta alla società





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 2
C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n.
7084/233 pfi16/17 GR/MB/pp del 10.1.2017 (Delibera
del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato
Regionale Friuli V.G. - Com. Uff. n. 123 del 4.5.2017)

3. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione dell'ammenda di
€ 250,00 con diffida inflitta alla società A.S.D. Barile
seguito gara Barile/Rapolla Calcio del 12.03.2017
(Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il
Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del
15.03.2017)

4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento:

- del Sig. Piraino Daniele, Presidente e Legale
rappresentante della società Sef Torres 1903
S.r.l., per violazione dell'art. 1 bis comma 1,
C.G.S. in relazione all'art 94 ter, comma 11,
delle N.O.I.F. e dell'art. 8 commi 9 e 10
C.G.S.;
- della società Sef Torres 1903 S.r.l., per
responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4
comma 1 C.G.S.;

seguito proprio deferimento - nota n. 10069/658 pf16-
17 AA/mg del 16.3.2017 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com.
Uff. n. 88/TFN - del 22.05.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la
sanzione dell'ammenda in € 500,00

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l'effetto, infligge:

- alla società Sef Torres 1903 la
penalizzazione di 1 punto in classifica
da scontare nella Stagione Sportiva
2017/2018 e €500,00 di ammenda;
- al sig. Piraino Daniele l'inibizione di
giorni 10.

